

Proposta di legge Comero-Besostri d’iniziativa popolare per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio della Città metropolitana

Relazione illustrativa

La città metropolitana dal 1° gennaio 2015 è il nuovo ente territoriale di area vasta che ha preso il posto della provincia nelle grandi aree urbane, con un nuovo sistema elettorale per il consiglio metropolitano di secondo livello riservato a un ristrettissimo numero di elettori, come previsto dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014. Tale legge inoltre ha assegnato al sindaco del comune capoluogo la carica di sindaco metropolitano, che ha sostituito il presidente della provincia.

Come è noto nell’autunno del 2014 si è svolta la prima elezione indiretta dei consigli metropolitani che ha evidenziato di essere gravemente lesiva della sovranità popolare in quanto estromette l’elettore da ogni decisione inerente un ente territoriale di grande importanza nella vita dei cittadini.

Una limitazione superabile in quanto la legge 56/14, al comma 22 dell’art. 1, ha previsto un possibile percorso per il ripristino dell’elezione diretta, al verificarsi di alcune condizioni dipendenti dal comune capoluogo e dalla città metropolitana. La citata norma diventa efficace, in modo che siano gli elettori ad eleggere sindaco e consiglio metropolitano, solo se vi è una apposita legge elettorale nazionale per le città metropolitane, che purtroppo non è stata ancora discussa nelle Camere. A tale scopo è presentata questa proposta di legge elettorale per le città metropolitane che utilizza il sistema maggioritario.

Se il Parlamento dovesse approvare una legge per le città metropolitane in tempo utile per il prossimo turno elettorale, primavera 2016, vi sarebbe la concreta possibilità di eleggere direttamente sindaco e consiglio in alcune città metropolitane, in particolare in quelle con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti che possono accedere ad una procedura semplificata, ultimo periodo del comma 22 dell’art. 1 della legge 56.

Il sistema elettorale qui proposto è maggioritario a collegio unico per il sindaco, con collegi uninominali per i consiglieri al fine di rafforzare il legame con il territorio. Il secondo turno per il sindaco è legato alla percentuale di votanti, solo se scende sotto una certa soglia, inferiore al 50%. Anche nei collegi si procede al secondo turno quando nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Il secondo turno è sempre tra i primi tre candidati. Si vota utilizzando due schede differenti: una per il sindaco, uguale per tutta la città metropolitana, l’altra per il consiglio, differente da collegio a collegio.

Questa proposta di sistema elettorale dovrebbe determinare un bilanciamento della forma di governo contenuta nella riforma Del Rio, che ha delineato un sindaco metropolitano che dispone di un ampio potere esecutivo, per cui un contrappeso con un consiglio metropolitano “autonomo” potrebbe configurarsi come un ottimo controllo.

Proprio per questo il consiglio non dovrebbe essere condizionato e vincolato al sindaco con un sistema che gli assicuri una maggioranza a priori, ma essere espressione delle istanze del territorio. Occorre favorire la presentazione di candidature nei collegi, senza vincolarle ad alcun candidato sindaco.

Le multi candidature dei candidati consiglieri, vista la necessità di rappresentanza effettiva del territorio, non sono ammesse.

La parità di genere è tra quanti condividono identico simbolo, in tal caso vi è l’obbligo di rispetto delle quote nelle candidature.

Le elezioni sono indette dal sindaco uscente, con un congruo anticipo di tempo, 90 giorni; un arco temporale necessario per dare effettiva possibilità alla società civile di proporre delle candidature, formare delle liste e procedere alla raccolta delle adesioni di sostegno.

In questo modo si avrebbe un periodo di tempo congruo per la risoluzione di eventuali contenziosi amministrativi, per consentire un regolare svolgimento della campagna elettorale con candidati e proposte certe, che è la base di qualsiasi sistema democratico rappresentativo.

Infine, vi è il rimando ad un apposito regolamento per definire tutti gli aspetti pratici e di dettaglio del procedimento elettorale preparatorio, della votazione, scrutinio e proclamazione degli eletti

Nell’elettorato passivo e attivo sono stati ricompresi anche i cittadini di altri paesi dell’Unione europea residenti in un comune della città metropolitana. Le principali novità che caratterizzano questa proposta di legge sono:

- sistema maggioritario per l’elezione del sindaco e dei consiglieri, in collegi uninominali;
- due schede distinte per il voto, una per i candidati sindaco l’altra per i consiglieri;
- se votano almeno il 50% degli elettori turno unico, altrimenti secondo turno tra i primi tre candidati;
- misure per la parità di genere tra i candidati;
- le candidature sono tutte sottoscritte da elettori, anche con utilizzo di modalità telematiche (Pec);
- estensione del periodo di preparazione alle elezioni a 90 giorni prima del voto;
- trasparenza nelle candidature, obbligo di documentare la proposta amministrativa e di conservarla sul sito web della città metropolitana, con la dichiarazione della posizione giudiziaria di ogni candidato;
- introduzione di forme di rendicontazione continue dell’eletto tramite web.

Proposta di legge d'iniziativa popolare per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio della città metropolitana

I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 71 comma 2 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni:

Elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano della città metropolitana

Art. 1 Elezione diretta del sindaco metropolitano

Gli elettori dei comuni della città metropolitana, compresi i cittadini comunitari ivi residenti, eleggono il sindaco metropolitano a suffragio universale e diretto con sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano. Ogni elettore riceve una scheda elettorale riportante esclusivamente i nominativi dei candidati sindaci con i relativi simboli, sui quali può esprimere un voto tracciando un segno. È proclamato eletto il candidato sindaco che riporta la maggioranza relativa dei voti. Si procede ad un secondo turno elettorale la domenica successiva se i votanti non raggiungono il 50% degli elettori, dove sono ammessi i primi tre candidati più votati. Contro le ammissioni e le esclusioni si applica l'art.129 del processo amministrativo.

Art. 2 Elezione del consiglio metropolitano

Gli elettori di ogni collegio uninominale eleggono a suffragio universale e diretto un consigliere metropolitano. Il territorio della città metropolitana è suddiviso in tanti collegi quanti sono i consiglieri da eleggere, in ambiti di dimensione demografica equivalente che comprendono preferibilmente comuni e municipalità interi.

Il disegno dei collegi uninominali è deliberato dalla conferenza metropolitana a maggioranza qualificata dei tre quinti entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, superato tale termine provvede il prefetto con proprio decreto entro trenta giorni. L'elettore riceve una scheda elettorale, predisposta per ogni collegio, riportante esclusivamente i nominativi e i simboli dei candidati consigliere, sui quali può esprimere un voto tracciando un segno. È eletto al primo turno il candidato consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti nel proprio collegio, se hanno votato almeno il 50% degli elettori del collegio. Altrimenti, la domenica successiva, si procede al secondo turno elettorale tra i primi tre candidati consigliere. Completato lo scrutinio dei voti l'ufficio elettorale determina l'elenco dei collegi rinviati al secondo turno e i nomi dei candidati ammessi. Contro le ammissioni e le esclusioni si applica l'art.129 del processo amministrativo. Gli elenchi dei collegi rinviati al secondo turno e dei relativi candidati ammessi sono trasmessi ai sindaci dei comuni interessati che provvedono all'organizzazione del turno elettorale e alla comunicazione agli elettori interessati.

Art. 3 Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal sindaco metropolitano 90 giorni prima del voto con apposito decreto da pubblicare all'albo pretorio dei comuni unitamente alla tavola dei collegi uninominali. Nel decreto è indicato anche il giorno per l'eventuale secondo turno.

Tutti gli atti dell'ufficio elettorale, nonché gli atti inerenti le candidature sono pubblicati sul sito internet della città metropolitana.

Art. 4 Candidature

Sono candidabili a sindaco e consigliere metropolitano tutti gli elettori italiani, compresi i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia.

La candidatura a sindaco metropolitano deve essere sottoscritta da mille a duemila elettori della città metropolitana.

La candidatura a consigliere metropolitano deve essere sottoscritta da duecento a duecentocinquanta elettori del relativo collegio uninominale. Le sottoscrizioni sono autenticate secondo le modalità previste per le elezioni comunali, art. 3 legge n. 81 del 1993, anche dal sindaco metropolitano o suo delegato e dai consiglieri metropolitani. Le sottoscrizioni possono essere effettuate con modalità telematica tramite posta certificata.

Art. 5 Presentazione delle candidature

Tutte le candidature sono presentate al competente ufficio elettorale, tra il 45° e il 44° giorno antecedente il voto, allegando certificato del casellario giudiziale e dichiarazione di non avere carichi giudiziari pendenti per reati che possano comportare incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità con la carica elettiva e di non essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza, nonché dichiarazione di non essere candidato in altra città metropolitana o provincia. Ogni candidato sindaco all'atto di presentazione della candidatura inoltre deve allegare: il programma amministrativo che intende realizzare, curriculum vitae, simbolo identificativo da riportare nella scheda elettorale e sottoscrizioni autenticate. I candidati sindaci non possono candidarsi nei collegi per l'elezione del consiglio metropolitano. Ogni candidato consigliere nell'atto di presentazione della candidatura indica il collegio uninominale dove intende candidarsi allegando: programma amministrativo, curriculum vitae, sottoscrizioni autenticate e simbolo identificativo da riportare nella scheda elettorale. Tra quanti utilizzano un medesimo simbolo identificativo nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati.

Art. 6 Rendicontazione degli eletti

Il sindaco e ogni consigliere metropolitano rendicontano l'attività amministrativa svolta sul sito internet della città metropolitana, unitamente alle spese sostenute per la campagna elettorale e agli atti inerenti la candidatura.

Art. 7 Copertura delle spese

Gli oneri sostenuti dai comuni e dalla città metropolitana per l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni metropolitane sono interamente rimborsati dallo Stato.

Art. 8 Disposizioni di coordinamento e attuazione

Le modalità di attuazione della presente legge saranno contenute in apposito regolamento da adottarsi entro tre mesi. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000, la legge n.122 del 1951 e il d.p.r. n.570 del 1960.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.